

non habuerit cartam, et dictus servus vel ancilla coram curia questionem movere voluerit, a servitute se retrahens, adhibeatur fides servo vel ancille, et emptori nullo modo sit credendum.

sedesse il documento, mentre lo schiavo, o la schiava, gli avesse intentato causa dinanzi alla Curia per liberarsi dalla schiavitù, si presti fede allo schiavo o alla schiava, e non si creda minimamente al compratore.

Questa disposizione dello Statuto di Traù conferma quanto ci risulterà poi dagli atti di compera e di vendita, che cioè per giustificare il diritto di proprietà occorreva poter dimostrare: o che lo schiavo aveva dichiarato di voler divenire tale, oppure che già egli si trovava in quella condizione.

Quando però il diritto di proprietà sullo schiavo era legittimo, allora giuridicamente veniva considerato una « cosa » del padrone, sulla quale i terzi potevano far valere tutte le azioni di cui erano passibili in genere gli altri suoi beni. Così attraverso la seguente disposizione dello Statuto di Ragusa (L. IV, c. 2) si rileva in via indiretta, che lo schiavo poteva anche essere pignorato per i debiti del padrone o per altri impegni da lui assunti:

De lecto et vestimentis uxoris. — Statuimus quod lectus et res pertinentes ad lectum et vestimenta uxoris et filie aut filiarum debitoris, aurum argentum et perle, et alia ornamenta que solent mulieres portare, et ancilla autem uxoris, non possint pro aliquo debito seu culpa viri pignerari nisi ipsa uxor inventa fuerit fidejussisse pro viro suo in debito suprascripto.

Del letto e degli effetti personali della moglie. — Ordiniamo che il letto e quanto ad essa appartiene, nonchè gli effetti personali della moglie o delle figlie del debitore, l'oro, l'argento e le perle, nonchè quanti altri ornamenti le donne sogliono portare, come pure la schiava della moglie, possano essere pignorati eccetto che non constasse che la stessa moglie avesse garantito per il marito in quel determinato debito.

Da questa disposizione dello Statuto di Ragusa si rileva ancora che molto probabilmente nelle famiglie più agiate (dei « cives »), era sempre addetta alla moglie una schiava, sulla quale essa esercitava il diritto di proprietà; non si comprende però se la proprietà della moglie fosse originaria, come di cosa portata in dote, oppure derivata, per donazione fattale dal marito.

Il dubbio è eliminato soltanto per le nobili, a proposito delle quali lo stesso Statuto stabiliva (L. IV, c. 3):

De vestimentis que debent habere novicie. — Ne ulterius super vestimentis que debet habere novicia eveniat aliquod dubium, statuimus, quod quotienscumque aliqua nobilis mulier maritatur, habeat mantellum unum... et ancillam unam. Quod si forte ipsa mulier, vel qui eam maritaverit, pro dictis vestimentis voluerit dare denarios, teneatur dare: pro una an-

Del corredo che devono avere le spose novelle. — Affinchè ulteriormente non sussista alcun dubbio sul corredo che deve avere la sposa novella, decretiamo che ogni qual volta una nobile si sposa abbia un mantello ed una schiava. Se però essa stessa o chi doveva provvedere per essa, avesse voluto dare invece di tale corredo, del denaro, si debba